

Multirischi Abitazione

Assicurazione multirischi dell'abitazione civile

In allegato i seguenti documenti:



- **SET INFORMATIVO** comprensivo di:
 - DIP Danni (Documento Informativo precontrattuale danni)
 - DIP aggiuntivo Danni
 - Condizioni di Assicurazione comprensive dei Glossario redatte in conformità alle Linee guida del Tavolo tecnico sulla semplificazione dei contratti
- **MODULO DI RICHIESTA INDENNIZZO**
- **INFORMATIVA PRIVACY**

Arca Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale: via del Fante, 21 - 37122 Verona - arcaassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 0458192111 - fax +39 0458192630
Capitale sociale i.v. Euro 50.762.146,72 - Registro delle Imprese di Verona, C.F. 02655770234 - P.IVA 03740811207 - R.E.A. 253375 - Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provv. ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96 - Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00123
soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046
www.arcassicura.it

Assicurazione multirischi dell'abitazione civile

**ARCA ASSICURAZIONI**

Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti di assicurazione danni - DIP Danni

Compagnia: Arca Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Multirischi Abitazione

Arca Assicurazioni S.p.A. - C.F. 02655770234 e P. IVA 03740811207 - Società iscritta in Italia alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00123 e autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP 11/09/96 N. 330, G.U. 18/09/96. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol S.p.A., facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza offre diverse garanzie per una copertura completa del fabbricato assicurato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Incendio ed elementi naturali: assicura contro i danni materiali e diretti al fabbricato ed al contenuto a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio. La garanzia base è arricchita da altre garanzie aggiuntive.
- ✓ Furto: offre un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte del contenuto. La garanzia base è arricchita da altre garanzie aggiuntive.
- ✓ Responsabilità Civile vita privata: offre una copertura all'assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. La garanzia base è arricchita da altre garanzie aggiuntive.

La Compagnia presta le garanzie fino all'importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale / somma assicurata).



Che cosa NON è assicurato?

- X Non sono assicurabili i fabbricati che non abbiano strutture portanti verticali e le pareti esterne devono essere in materiali incombustibili.
- X I danni cagionati con dolo del contraente, dell'assicurato o di loro familiari conviventi.
- X Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi e le persone di cui l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie di cui sotto sono prestate con l'applicazione di franchigia (costo del sinistro, in cifra fissa, che rimane a carico del contraente) e limiti o sottolimiti. Sono inoltre presenti delle esclusioni (situazioni non comprese nella garanzia) quali, a titolo di esempio:

- ! Incendio ed elementi naturali: i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- ! Furto: i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.
- ! Responsabilità Civile vita privata: i danni derivanti dalla conduzione di piscine.



Dove vale la copertura?

- ✓ La polizza vale per il fabbricato ubicato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ Responsabilità Civile vita privata: vale per il mondo intero.



Che obblighi ho?

- Le dichiarazioni rese alla Compagnia ai fini della valutazione del rischio da assicurare, devono essere necessariamente esatte e complete.
- Nel corso del contratto, devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno nonché conservarne i residui per il corretto espletamento della perizia.



Quando e come devo pagare?

Il premio dovuto per la polizza è annuale. Il pagamento del premio può avvenire, secondo i casi, tramite addebito diretto in conto corrente e/o con ulteriori mezzi di pagamenti messi a disposizione dall'intermediario di riferimento.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La polizza è annuale e può essere stipulata con o senza tacito rinnovo. La copertura comincia dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio è andato a buon fine. Qualora il contratto sia stipulato con tacito rinnovo, la copertura prosegue alla scadenza per un ulteriore anno, fino a quando non ne verrà data disdetta. Qualora il contratto sia stipulato senza tacito rinnovo, la copertura cessa alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nel contratto.



Come posso disdire la polizza?

Se il contratto è stato stipulato con tacito rinnovo, la disdetta deve essere inviata alla Compagnia, tramite lettera raccomandata all'indirizzo Arca Assicurazioni, via del Fante, 21 - 37122 Verona alla Compagnia e/o PEC all'indirizzo arcaassicurazioni@pec.unipol.it, almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Assicurazione multirischi dell'abitazione civile

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)


ARCA ASSICURAZIONI

Prodotto: Multirischi Abitazione

27 Febbraio 2026 - ultima edizione disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOCIETÀ - Arca Assicurazioni S.p.A. ha sede legale in via Del Fante n. 21 - 37122 Verona; tel. 045/8192111; sito internet: www.arcassicura.it; e-mail: informa@arcassicura.it; pec: arcaassicurazioni@pec.unipol.it. Fa parte del Gruppo Assicurativo Unipol ed è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione n. 1.00123. Nell'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2024, il patrimonio netto dell'Impresa ammonta a € 196,2 milioni e il risultato economico a € 54.919.234,60. L'Impresa presenta un indice di solvibilità pari a 2,56 volte il requisito patrimoniale di solvibilità.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al 31 dicembre 2024 è disponibile sul sito www.arcassicura.it (sezione "Mondo Arca", "Numeri").

Al contratto si applica la Legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

I successivi rinvii a sezioni, pagine e articoli si riferiscono alle Condizioni di Assicurazione

A integrazione di quanto riportato nel DIP Danni

Incendio ed Elementi Naturali

"Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturali": Sezione 1, Art. 19, pg.7 di 24

"Estensione di garanzie": Sezione 1, Art. 20, pg.7 di 24

"Fenomeni elettrici e rottura accidentale di lastre": Sezione 1, Art. 21, pg.8 di 24

Furto

"Oggetto della garanzia furto": Sezione 2, Art. 44, pg.15 di 24

"Estensione di garanzia": Sezione 2, Art. 45, pg.15 di 24

"Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali": Sezione 2, Art. 47, pg.16 di 24

"Furto con presenza di persone nei locali": Sezione 2, Art.48, pg.17 di 48

"Dimora non abituale": Sezione 2, Art.50, pg.17 di 24

"Impianto di allarme": Sezione 2, Art.51, pg.17 di 24

Responsabilità Civile Vita Privata

"Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata": Sezione 3, Art. 67, pg.21 di 24

"Estensioni di garanzia": Sezione 3, Art. 69, pg.22 di 24

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Incendio ed Elementi Naturali

"Ricorso Terzi": Sezione 1, Art.29, pg.10 di 24

"Contenuto a primo rischio assoluto": Sezione 1, Art.30, pg.10 di 24

"Rischio locativo": Sezione 1, Art.31, pg.10 di 24

"Danni da acqua": Sezione 1, Art.2, pg.10 di 24

"Altri eventi": Sezione 1, Art.33, pg.11 di 24

"Assicurazione del valore a nuovo": Sezione 1, Art.34, pg.11 di 24

Furto

"Contenuto a primo rischio assoluto": Sezione 2, Art.56, pg.19 di 24

"Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione": Sezione 2, Art.57, pg.19 di 24

"Assicurazione del valore a nuovo": Sezione 2, Art.58, pg.19 di 24

Responsabilità Civile Vita Privata

"Uso di veicoli o natanti a motore": Sezione 2, Art.72, pg.23 di 24

"Fabbricati": Sezione 2, Art.73, pg.23 di 24



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal Dip danni.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste esclusioni di garanzia per le seguenti sezioni:

INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI - esclusi i danni cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato; verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti, nubifragi, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura; di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare; causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici; all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale. Fulmine fenomeno elettrico. Esplosione e scoppio causati da ordigni esplosivi. Danni da fumo se gli impianti non sono collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini. Danni causati da incendio a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno veicoli, roulotte e natanti a motore e imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,50 mt. Fenomeni elettrici danni causati da usura o da carenza di manutenzione; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. Per le sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne. Danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche del contenuto danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi riconducibili a carenze di manutenzione. Lastre lastre di marmo destinate a ripiani per pavimentazioni e o rivestimenti; lucernari; danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione e a rigature o scheggiature. Danni da acqua danni da umidità e stillicidio; bagnamento all'interno del fabbricato danni non arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche; occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie se non causato da grandine o neve; gelo danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento o con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso. Altri eventi - Sovraccarico di neve danni causati da valanghe o slavine, da gelo; a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. Eventi atmosferici danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o attraverso serramenti che non abbiano efficace tenuta d'acqua o attraverso aperture prive di protezione; subiti da alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere e da enti all'aperto; subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, serre, coperture presso statiche, baracche di legno o plastica e quanto in esse contenuto; causati da fuoriuscita delle usuali sponde di corsi d'acqua, mareggiate e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, cedimento e franamento del terreno. Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; danni da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati. **FURTO** - esclusi i danni: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato; commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere; incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; dipendenti dell'assicurato; avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quarantaseiesimo giorno; indiretti; causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto. Danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate contenuti. Furto di beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi in assenza di scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi presso i quali i beni sono temporaneamente affidati. Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali danni di furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura indicati, o commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture. Dimora non abituale denaro, gioielli preziosi, valori, raccolte e collezioni; tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte e pellicce di valore singolo superiore a Euro 1.600. **RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA** - esclusi danni: da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere; derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali; da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato; da detenzione o impiego di sostanze radioattive; da inquinamento in genere; da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; ai trasportati su veicoli a motore; a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo; provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate; da detenzione o da impiego di esplosivi; derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi; derivanti dalla conduzione di piscine; a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato; derivanti dall'esercizio della caccia; provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco; derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti e gli incidenti dovuti a ordigni da guerra; provocati da campi elettromagnetici; provocati da insalubrità dei locali; derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasione, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto; derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; derivanti da discriminazione psicologica/razziale/sessuale o religiosa. Proprietà e detenzione di armi da fuoco esercizio della caccia. Danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella, danni alle persone che li cavalcano. Responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia se la custodia costituisce attività professionale. Responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata. Responsabilità Civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato danni ai mezzi. Responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne danni da gelo, umidità e stillicidio. Committenza a terzi per lavori di straordinaria manutenzione se eseguiti senza le prescritte licenze edilizie.

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti o Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo

Franchigie – INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI: Danni materiali e diretti causati alle cose assicurate e Lastre: € 50,00 per sinistro. Fenomeni elettrici e rottura accidentale di lastre: € 100,00 per sinistro. Danni da acqua, Eventi atmosferici e Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi: € 150,00 per sinistro. **RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA:** Garanzia base, Fabbricati- danni da spargimento d'acqua: € 150,00 per sinistro.

Scoperti – INCENDIO ED ELEMENTI NATURALI: Ricorso Terzi. Sovraccarico neve: 10%. Fuoriuscita acqua condotta e Gelo: 10% minimo € 150,00. **FURTO:** Furto mediante rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento, Furto con presenza di persone nei locali, Dimora non abituale, Impianto di allarme (in caso di inosservanza degli obblighi): 20%. **RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA:** Danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'assicurato sui fabbricati indicati in polizza e Danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo: 10% massimo 10% del massimale.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto Abitazione si rivolge ai proprietari di abitazioni che intendano assicurarsi contro incendio, furto e responsabilità civile della vita privata



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,00% del Premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: Arca Assicurazioni S.p.A., Reclami, Via del Fante 21, 37122 Verona Fax: 045.8192317, reclami@arcassicura.com. I reclami relativi al comportamento dell'Intermediario, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all'intermediario di riferimento. Nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza. Il termine massimo per il riscontro al reclamante è di 45 giorni.

All'IVASS In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile. Il ricorso all'Arbitro Assicurativo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (d.lgs n.28/2010). Condizione di procedibilità della domanda giudiziale

Negoziazione assistita Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162).

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto **Trattamento fiscale.** Il contratto è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquote d'imposta: Incendio: 22,25%. Furto: 22,25%. Responsabilità Civile: 22,25%. **Tassazione delle prestazioni assicurate.** Non prevista.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link <https://www.arcassicura.it/informativa-oblio-oncologico>.

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL

CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

MULTIRISCHI ABITAZIONE

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Indice

Glossario	p. 2
Condizioni di Assicurazione	p. 5
Sezione 1 - Incendio ed Elementi Naturali	p. 7
Norme in caso di Sinistro Incendio	p. 12
Sezione 2 - Furto	p. 15
Norme in caso di Sinistro Furto	p. 19
Sezione 3 - Responsabilità Civile Vita Privata	p. 21
Garanzie Aggiuntive (Operanti solo se richiamate in Polizza)	p. 23
Norme in caso di Sinistro Responsabilità Civile	p. 24

Modalità di apertura sinistri

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si intende per:

ABITAZIONE SECONDARIA:

casa o appartamento non adibita a dimora abituale.

APPARTAMENTO:

porzione di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno, ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

ASSICURATO:

la persona il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE:

il contratto di assicurazione.

CASA:

villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

COLLEZIONE:

raccolta di oggetti dello stesso genere.

CONTENUTO:

l'insieme degli oggetti, di proprietà dell'assicurato o di terzi, quali mobili, arredi, decorazioni, suppellettili e oggetti personali che si trovano nei locali dell'immobile indicato in polizza e nelle sue pertinenze, anche se non comunicanti (quali ad esempio soffitte, cantine, ripostigli).

Si intendono compresi nell'arredamento anche la biancheria, gli oggetti di vestiario e indumenti in genere, pellicce, libri, elettrodomestici, personal computer nonché strumenti musicali, macchine fotografiche e da cucire, oggetti per sport, biciclette, provviste di famiglia, combustibili, e quant'altro di inerente all'abitazione, nonché gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e di condizionamento d'aria, purché siano mobili.

Sono inoltre compresi quadri, dipinti, arazzi, statue e collezioni in genere. Sono pure compresi mobilio, arredamento e attrezzature, anche tecniche, degli uffici e studi professionali dell'assicurato costituenti un tutt'uno con l'abitazione, purché relativi ad attività professionali dell'assicurato.

CONTRAENTE:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

COSE:

gli oggetti materiali e gli animali.

DIMORA ABITUALE:

la residenza anagrafica dell'assicurato.

EFFETTI PERSONALI:

gli indumenti e gli oggetti di uso quotidiano.

ESPLOSIONE:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO:

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione; impianti fissi di condizionamento o riscaldamento, ascensori, montacarichi, antenne televisive, come pure altri impianti o installazioni considerate immobili per natura o per destinazione.

Costituiscono fabbricato le recinzioni in muratura, le cancellate e i cancelli, nonché le dipendenze (cantine, soffitte, box esistenti nel fabbricato o negli spazi a esso adiacenti, anche non comunicanti con i locali dell'abitazione assicurata), le pertinenze separate (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a orto o a giardino o a frutteto, compresi alberi d'alto fusto e le strade private) nonché le attrezzature sportive e per giochi (escluse le piscine).

FENOMENI ELETTRICI:

sono manifestazioni di fenomeno elettrico:

- corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
- variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
- sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
- arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.

FRANCHIGIA:

la parte di danno liquidabile a termini di polizza, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

FURTO:

impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

INCENDIO:

combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO:

la prestazione in denaro dovuta dalla Società in caso di sinistro.

MATERIALI INCOMBUSTIBILI: si considera tale la sostanza e/o il prodotto che alla temperatura di 750°C non dà luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.

NUCLEO FAMILIARE:

l'insieme delle persone che compongono il nucleo familiare secondo quanto risulta dallo stato di famiglia.

POLIZZA:

il documento che prova il contratto di assicurazione e che è sottoscritto dal contraente/assicurato.

PREMIO:

la prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.

PRESTAZIONI:

i servizi prestati dalla Struttura Organizzativa all'assicurato.

PREZIOSI:

gioielli, metalli preziosi lavorati o grezzi, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate su metallo prezioso. Per metalli preziosi si intendono esclusivamente oro e platino.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.): forma di assicurazione che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento dei danni sino a concorrenza della somma dovuta, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Il valore degli eventuali recuperi spetterà all'assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che eventualmente fosse rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetterà alla Società.

RISCHIO:

la probabilità che si verifichi il sinistro.

SCOPERTO:

la percentuale del danno che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'assicurato.

SCOPPIO:

repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ:

Arca Assicurazioni S.p.A.

TETTO- COPERTURA – SOLAI:

Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).

Copertura: complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Solai: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

UNICO CASO ASSICURATIVO:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

VALORE INTERO:

la forma assicurativa che copre per l'intero valore le cose assicurate. Se al momento del sinistro viene accertato che il valore delle cose esistenti è superiore alla somma assicurata, Arca Assicurazioni risponde del danno in proporzione, come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

VETRI ANTISFONDAMENTO:

si intendono le superfici costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Con il presente contratto la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato in relazione alle garanzie indicate nella polizza.

Art. 2 - Operatività del contratto

Le garanzie prestate sono esclusivamente quelle indicate in polizza e valgono esclusivamente per l'ubicazione e/o le persone indicate nella stessa.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le **dichiarazioni inesatte o le reticenze** dell'assicurato o del contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo**, nonché la cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tali omissioni o inesattezze non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo, sempreché siano avvenute in buona fede e quindi esclusi i casi di dolo o di colpa grave. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4 - Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato.

Art. 5 - Altre assicurazioni

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 6 - Modifiche al contratto

Le eventuali modificazioni al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione **ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza** se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 8 - Durata

La durata del presente contratto viene concordata tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto stesso e viene indicata sulla polizza.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Il diritto all'indennizzo non viene pregiudicato in caso di aggravamento di rischio non comunicato in buona fede dall'assicurato.

Art. 10 - Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare alla Società le eventuali diminuzioni del rischio. In tale evenienza la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla suddetta comunicazione dell'assicurato o del contraente ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo recesso.

Art. 11 - Proroga del contratto e disdetta

In mancanza di disdetta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata **almeno 30 giorni** prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella polizza venga indicato NO relativamente al tacito rinnovo.

Art. 12 - Verifica dello stato delle cose assicurate

La verifica dello stato delle cose assicurate avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato. Analogamente, in caso di sinistro, la presa visione di fatture o altra documentazione al fine di poter determinare l'ammontare del danno avverrà previo accordo tra la Società e l'assicurato stesso.

Art. 13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società. Spetta in particolare al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per eventuali terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 14 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro per garanzie a P.R.A.

In caso di sinistro, le somme assicurate con le singole garanzie di polizza nella forma a primo rischio assoluto e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Sarà tuttavia in facoltà del contraente o dell'assicurato di chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, previo esplicito consenso della Società, mediante apposito atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.

Art. 15 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 16 - Foro competente

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Sezione 1 - Incendio ed Elementi Naturali

Garanzia base

Art. 19 - Oggetto della garanzia incendio ed elementi naturali

Con il presente contratto la Società assicura la corresponsione di un indennizzo per i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto, quest'ultimo anche di terzi purché in uso e custodia all'assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine, escluso fenomeno elettrico;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- caduta satelliti.

Art. 20 - Estensione di garanzie

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- a) i danni per i quali è prestata l'assicurazione cagionati con colpa grave del contraente o dell'assicurato, nonché da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere;
- b) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. E' compreso il deterioramento dei generi alimentari, riposti nel freezer o nel congelatore domestico a seguito di guasto accidentale verificatosi durante la temporanea disabitazione dei locali. Questa estensione di garanzia è prestata con una **franchigia di Euro 50 per sinistro fino a un massimo di indennizzo di Euro 600 per anno;**
- c) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- d) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini;
- e) i danni, causati da incendio a oggetti di arredamento che si trovino all'esterno, con esclusione di veicoli, roulotte e natanti a motore nonché imbarcazioni non a motore di lunghezza superiore a 6,50 mt., situati nelle immediate vicinanze dei locali oggetto dell'assicurazione (giardini, balconi, terrazze). I danni di cui al precedente art. a: effetti personali, esclusi preziosi, denaro e valori, al seguito dell'assicurato su veicoli anche di terzi nonché su treni, navi o aerei oppure posti nei locali di villeggiatura, comprese dimore saltuarie, camere d'albergo e pensioni, campeggi e simili, limitatamente al periodo in cui sono temporaneamente occupati dall'assicurato; beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, conservazione, pulizia, manutenzione o riparazione, compresi valori o preziosi depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito e capi di abbigliamento e pellicce custoditi in istituti di custodia specializzati. **L'estensione di garanzia viene prestata fino a un massimo del 10% della somma assicurata per il contenuto;**
- f) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali distrutti o danneggiati all'assicurato o ai familiari conviventi, in occasione degli eventi previsti dalla garanzia "Incendio ed elementi naturali". Ai fini della presente estensione di garanzia si intende per "documenti personali" la carta d'identità, la patente e il passaporto. **La presente estensione è prestata fino alla concorrenza di Euro 300 per sinistro e per anno assicurativo;**
- g) il rimborso delle spese, fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro entro i limiti della somma assicurata per sinistri indennizzabili a termini di polizza;
- h) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, che non siano di proprietà o in uso all'assicurato e/o al contraente;
- i) i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- l) i danni materiali e diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
- m) le spese di rimpiazzo del combustibile perduto, **fino alla concorrenza di Euro 1.600 per sinistro;**

- n) gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune a seguito di sinistro indennizzabile fino a un massimo di **Euro 300 per sinistro**, gli oneri di progettazione sicurezza e direzione dei lavori, se sostenuti, fino a un **massimo del 5% dell'indennizzo** pagabile a termini di polizza;
- o) i danni derivanti dalla perdita del canone di locazione o dal mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o abitato dall'assicurato proprietario e rimasto inagibile, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di 6 mesi. Il danno da mancato godimento dei locali abitati dall'assicurato viene computato per l'importo del presumibile canone di locazione a essi relativo.

Art. 21 – Fenomeni elettrici e rottura accidentale di lastre (automaticamente operante)

1) Fenomeni elettrici

La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli impianti elettrici ed elettronici fissi del fabbricato assicurato, nel caso in cui sia attivata la relativa copertura fabbricato o rischio locativo, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. La garanzia si estende alle antenne radio-televisive, citofoni, videocitofoni, motori elettrici automatici per apertura di cancelli, saracinesche e simili.

La Società non risponde dei danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

Relativamente alle sole apparecchiature e componenti elettroniche degli impianti fissi del fabbricato sono altresì esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da fenomeno elettrico agli elettrodomestici e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche del contenuto, nel caso in cui sia attivata la relativa copertura contenuto, per effetto di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici. Limitatamente al televisore, la garanzia è estesa allo scoppio del tubo catodico. **Sono esclusi dalla garanzia** i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi riconducibili a carenze di manutenzione.

Tale estensione di garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto **fino alla concorrenza di Euro 3.000 per uno o più sinistri nello stesso anno assicurativo, previa la detrazione di una franchigia di Euro 100 per sinistro.**

2) Lastre

A integrazione di quanto garantito al precedente art. 19, la Società indennizza inoltre la rottura accidentale di tutte le lastre, piane e curve, di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, anche lavorate e decorate, facenti parte del fabbricato e/o contenuto, in quanto assicurati, e stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, mensole e simili, comprese lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e o rivestimenti), esclusi in ogni caso i lucernari.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, sino alla concorrenza di **Euro 1.100 per sinistro previa detrazione di Euro 50 a titolo di franchigia per ogni sinistro.**

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.

Art. 22 - Esclusioni

Non sono compresi in garanzia i danni:

- 1) cagionati con dolo del contraente o dell'assicurato;
- 2) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni e da allagamenti, nubifragi, trombe d'aria, uragani e altri sconvolgimenti della natura;
- 4) di smarrimento, furto o rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

- 5) causati da atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di abitazioni, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare;
- 6) causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici;
- 7) all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Art. 23 - Garanzie prestate e somme assicurate

Le garanzie della presente sezione possono essere prestate al fabbricato e al contenuto nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nel contratto.

Relativamente alla garanzia incendio ed elementi naturali per il fabbricato l'indennizzo non potrà comunque in nessun caso essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato stesso. Nel caso in cui l'assicurazione sia relativa a una porzione di fabbricato la garanzia si estende anche alla quota di parte comune di proprietà dell'assicurato.

Relativamente alla garanzia per il contenuto si precisa che, fermo il massimo della somma assicurata in polizza per il contenuto, vengono applicati i seguenti limiti di indennizzo:

- **Euro 26.000** per tappeti, arazzi, mobili e oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, affreschi e mosaici, raccolte e collezioni, con il massimo di **Euro 7.800** per singolo oggetto;
- **30% della somma assicurata alla partita contenuto** per gioielli e preziosi; se l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto la predetta percentuale si intende elevata al **50%**;
- **Euro 1.100** per denaro;
- **Euro 2.600** per le cose contenute nelle minori dipendenze non comunicanti con i locali dell'abitazione (ripostigli, soffitte, cantine e box).

Art. 24 - Beni non compresi in garanzia

Non sono compresi in garanzia i beni indicati ai seguenti punti:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri, cd, cassette, dvd e altri supporti informatici per macchine meccanografiche, per personal computer e server, macchine fotografiche, cineprese e altri supporti elettronici.

Art. 25 – Condizioni di assicurabilità dei fabbricati

Per la validità della garanzia i fabbricati assicurati e/o contenenti le cose assicurate debbono avere le seguenti caratteristiche costruttive:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- rivestimenti, coibentazioni, solai e armature del tetto comunque costruiti.

Le garanzie di polizza sono operanti a condizione che il fabbricato e/o l'arredamento da assicurare si trovi all'interno di una costruzione che nel suo complesso sia adibito per almeno il 50% della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici, studi professionali e non contenga teatri, cinematografi, night clubs, discoteche e simili, ipermercati, sale giochi, sedi di organismi politici, sindacali e diplomatici. Il contraente/assicurato dichiara inoltre che i fabbricati identificati in polizza e i relativi impianti sono in buone condizioni di stabilità e manutenzione.

Sono comunque tollerate:

- nelle pareti esterne e nella copertura del tetto la presenza di materiali combustibili fino a un massimo del 20% della rispettiva superficie;
- i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse purché l'area coperta da questi enti non superi il 20% dell'area complessivamente coperta dal fabbricato.

Art. 26 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto risultino inferiori, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 38 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno", rispetto all'effettivo valore che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 27 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 26 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata,

maggiorata del 10%, sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, la Società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Art. 28 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il **fabbricato o porzione di fabbricato dell'assicurato che deve essere:**

- situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- adibito a uso abitativo.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 29 – Ricorso Terzi

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, la Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile della presente assicurazione sezione Incendio.

I danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo sono prestati con uno scoperto del 10% di ogni sinistro e fino al **10% del massimale assicurato. Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altra persona con lui convivente.** La Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato; in tal caso questi deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società ed è tenuto a informare immediatamente delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutte le prove utili alla difesa. Quanto alle spese giudiziali si applica quanto previsto dall'art. 1917 Codice Civile.

Art. 30 – Contenuto a primo rischio assoluto

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, l'assicurazione per il contenuto è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 31 – Rischio locativo

Se valorizzata la relativa casella sul contratto l'assicurazione è prestata per l'inquilino, la Società nei casi di responsabilità dell'assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le norme previste dal presente contratto, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito in polizza, anche se causati da colpa grave dell'assicurato medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dall'assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui agli artt. 26 "Assicurazione parziale" e 27 "Deroga alla proporzionale" che precedono, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza.

Art. 32 – Danni da acqua

Se valorizzata la relativa casella, la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- 1) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati (compresi pluviali e grondaie). Sono comprese, sempreché sia assicurato il fabbricato, le spese sostenute di ricerca e riparazione dei guasti per eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua nonché le spese relative a seguito di riparazione, per demolire o ripristinare le parti del fabbricato oggetto del sinistro. **La garanzia è prestata sotto la deduzione di uno scoperto del 10%, fino alla concorrenza di Euro 2.600 per sinistro e per anno assicurativo;**
- 2) bagnamento all'interno del fabbricato assicurato, purché i danni siano arrecati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso rotture, brecce o lesioni provocate dal tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni atmosferici;
- 3) trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà o in uso all'assicurato;
- 4) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie causato esclusivamente da grandine o neve;

5) gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza. **Questa garanzia è prestata, previa deduzione di uno scoperto del 10%, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il fabbricato e per il contenuto.**

Per tutte le prestazioni previste al presente articolo è applicata **una franchigia per sinistro di Euro 150 e, qualora sia già previsto uno scoperto, l'importo di Euro 150 è da considerarsi quale suo minimo. Sono esclusi i danni da umidità e stillicidio.** Relativamente alla sola garanzia di cui al punto 5) del presente articolo vengono inoltre esclusi i danni da spargimento d'acqua causati da condutture installate all'esterno della costruzione o interrate e i danni ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso.

Art. 33 – Altri eventi

Se valorizzata la relativa casella, a parziale deroga di quanto previsto dal precedente art. 22 "Esclusioni" la garanzia viene estesa ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

1) Sovraccarico di neve

Per una somma pari al **70%** di quella assicurata col minimo di **Euro 1.500** e con l'applicazione di uno scoperto del 10%, la Società risponde dei danni materiali e diretti derivanti da sovraccarico di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. **Sono esclusi:** i danni causati da valanghe o slavine, da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia; a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto; ai fabbricati in costruzione o in corso di ristrutturazione (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente estensione) e al loro contenuto; a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

2) Eventi atmosferici

Per una somma pari al **70%** di quella assicurata previa detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 150**, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati derivanti da uragani, bufere, tempeste, grandine, nubifragi e trombe d'aria, quando detti eventi atmosferici i siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non. **Sono esclusi:** i danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o attraverso serramenti che non abbiano efficace tenuta d'acqua o attraverso aperture prive di protezione; subiti da alberi e coltivazioni floreali o ortofrutticole in genere e da enti all'aperto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tendoni, veneziane, zanzariere; subiti da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti, serre, coperture presso statiche, baracche di legno o plastica e quanto in esse contenuto; causati da fuoriuscita delle usuali sponde di corsi d'acqua, mareggiate e penetrazione di acqua marina, formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico, gelo, cedimento e franamento del terreno.

3) Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi

Per una somma pari al 80% di quella assicurata previa detrazione di una **franchigia per sinistro di Euro 150**, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, terrorismo, sabotaggio organizzato e sommosse anche a mezzo di ordigni esplosivi nonché quelli causati da atti vandalici e dolosi in genere. La Società non risponde dei danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata; sono inoltre esclusi i danni da deturpamento o imbrattamento delle pareti esterne dei fabbricati.

Art. 34 - Assicurazione del valore a nuovo

Relativamente alla garanzia incendio per il contenuto, se valorizzata la relativa casella, a parziale deroga dell'art. 38 "Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno" contenuto, **in caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla Società** per tutte le cose assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, **il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali** o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito. **La stima del danno a nuovo di ogni singolo bene non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso.**

Norme in caso di sinistro incendio

Art. 35 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta o comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.

Denuncia di sinistro alla Società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro** tramite il numero verde 800 484343 facendo poi seguito **entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato** o l'assicurato ne ha avuto conoscenza con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell'accaduto. **L'inadempimento all'obbligo** di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile **determinano** le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè **la perdita del diritto all'indennizzo** in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio **o la riduzione dell'indennità** in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato è tenuto a presentare, nei 5 giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.

Art. 36 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente tra le parti.

Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga **demandata a un collegio di periti**. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 37 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto. A parziale deroga, qualora la Società offra il servizio all'assicurato e quest'ultimo lo accetti, la compagnia può proporre di fornire, con la formula di reintegro in forma specifica, beni nuovi, equivalenti o superiori a quelli danneggiati, in sostituzione degli stessi.

Art. 37 - Determinazione del danno da parte dei periti

I) Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta e l'altra vi acconsenta, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti. Il collegio dei periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II) Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.

III) Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Del verbale dovrà essere redatto doppio originale da consegnarsi in copia a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 38 - Determinazione del valore delle cose assicurate e del danno

Sia nel caso in cui le parti procedano direttamente alla valutazione del danno, sia nel caso in cui esse demandino tale determinazione al collegio peritale, la procedura dovrà essere svolta secondo i seguenti criteri, determinando il danno separatamente per ogni singola partita:

Fabbricato

La garanzia è prestata nella forma valore a nuovo.

- 1) Ai fini del presente articolo, il termine valore a nuovo indicherà la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione del fabbricato assicurato, escluso il valore dell'area e le spese di urbanizzazione o, in caso di danni limitati ad alcune parti del fabbricato stesso, la spesa per la sostituzione e/o riparazione delle parti distrutte o danneggiate.
- 2) In caso di sinistro, per la determinazione dell'ammontare dell'indennizzo si dovrà procedere come segue:
 - a) si determinerà il valore del fabbricato, stimando il valore a nuovo e sottraendo da esso un deprezzamento determinato in considerazione del grado di vetustà, dello stato di conservazione, del modo di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione, dell'uso e di ogni altra circostanza concomitante (nel seguito, il "deprezzamento");
 - b) si determinerà l'ammontare del danno sottraendo il valore dei residui esistenti, a seguito del sinistro, dalla somma determinata secondo le disposizioni del precedente punto a);
 - c) qualora la somma assicurata risulti inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo verrà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo;
 - d) sulla somma calcolata secondo le disposizioni dei punti precedenti, saranno applicati gli eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti dal contratto.
- 3) Qualora la ricostruzione del fabbricato e/o la riparazione o la sostituzione delle parti danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla liquidazione dell'indennizzo di cui al punto 2), la Società si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare corrispondente all'ammontare del deprezzamento. Tale indennizzo supplementare sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'assicurato della documentazione comprovante l'avvenuta ricostruzione e/o riparazione. Il termine di 12 mesi di cui sopra può essere prorogato di anno in anno in caso di comprovata forza maggiore. Qualora la somma assicurata sia risultata inferiore al valore a nuovo, l'indennizzo supplementare sarà ridotto di una percentuale corrispondente al rapporto tra la somma assicurata e il valore a nuovo. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione dell'indennizzo supplementare, si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
- 4) Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato un importo superiore al doppio del valore determinato in base alle stime di cui al precedente punto 2).
- 5) La ricostruzione in luoghi diversi da quelli originari, nonché la modifica delle caratteristiche costruttive dei beni danneggiati, non potrà comportare aggravio per la Società.
- 6) A parziale deroga di quanto previsto ai punti precedenti, per indennizzi inferiori a Euro 10.000 il danno sarà determinato a nuovo e l'indennizzo calcolato tenuto conto dell'eventuale regola proporzionale fra la somma assicurata, ancorché aumentata della deroga proporzionale, e il costo di ricostruzione a nuovo.

Contenuto

Si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove o equivalenti, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante. Tale detrazione per deprezzamento non sarà applicata qualora sia operante la garanzia aggiuntiva "assicurazione del valore a nuovo". L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate.

Art. 39 - Limite di indennizzo

La Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo nei limiti della somma assicurata pattuita tra le parti al momento della conclusione del contratto e indicata specificatamente nel contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 40 - Collezioni

Per quanto riguarda la distruzione parziale di collezioni, la Società corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene distrutto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti.

Art. 41 - Modalità di pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni dalla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 42 - Erogazione di anticipi sull'indennizzo

Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l'assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull'indennizzo, pari al 50% dell'indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato per il sinistro stesso sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all'assicurato contestazioni in merito all'indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l'indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno Euro 50.000. L'acconto sull'indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'assicurato. Nella determinazione dell'acconto non si terrà in considerazione il fatto che l'assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo, anche qualora tale condizione particolare sia stata richiamata. L'importo totale dell'anticipo non potrà comunque essere superiore a Euro 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 43 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso:

- le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di Legge;
- gli ospiti dell'assicurato;
- gli inquilini con regolare contratto di affitto o i proprietari del fabbricato; purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso di essi.

Sezione 2 - Furto

Garanzia base

Art. 44 - Oggetto della garanzia furto

Con il presente contratto la Società si impegna a corrispondere un indennizzo in caso di furto di beni facenti parte del contenuto, sempreché il furto sia stato effettuato da parte di soggetti introdotti nei locali contenenti le cose stesse in uno dei seguenti modi:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, grimaldelli o di arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte in modo fraudolento all'assicurato o a persone alle quali l'assicurato le abbia affidate. **Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia dello smarrimento o sottrazione all'Autorità Giudiziaria o di Polizia fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;**
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- mediante rottura delle sole superfici di vetro non antisfondamento, poste a meno di 4 metri dal suolo o dai ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno. In tal caso la garanzia è prestata con l'applicazione di **uno scoperto del 20% e non è operante per le dimore non abituali nel periodo di disabitazione;**
- in modo clandestino, quando nei locali, oggetto della copertura, vi è la presenza dell'assicurato.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza degli specifici mezzi di custodia, la Società è tenuta al pagamento dell'indennizzo soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso degli stessi.

Sono parificati ai danni del furto i danni causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Art. 45 - Estensione di garanzie

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

L'assicurazione è prestata anche per i danni cagionati dai ladri, al fine di commettere il furto o la rapina o tentare di commetterli, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate e agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi ivi comprese casseforti a muro e non, camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, compresi i danni agli impianti di allarme e il furto degli infissi. **Nel caso di dimora non abituale questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata.**

L'assicurazione viene estesa all'esterno dei locali oggetto della copertura, nei limiti del 15% della somma assicurata per il contenuto e purché sia assicurata la dimora principale, ai danni materiali e diretti causati da furto e rapina fermi i limiti previsti dall'art. 46 "Somme assicurate":

- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato contenuti nei locali di villeggiatura (camere di albergo, dimore saltuarie, pensioni) nel periodo temporaneo di occupazione;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato sottratti allo stesso a seguito di infortunio o improvviso malore;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato posti in aereo, in vagoni letto o in cabine di navi, purché sia stata fatta la relativa denuncia al vettore;
- di effetti personali e di cose di uso domestico e personale dell'assicurato contenuti nel bagagliaio di autovetture, solo se il sinistro è conseguenza del furto totale dell'autovettura regolarmente chiusa;
- di beni facenti parte del contenuto in temporaneo affidamento presso terzi per deposito, pulizia, manutenzione o riparazione, conservazione comprese pellicce e capi di abbigliamento custoditi in istituti di custodia specializzati e preziosi e valori depositati in cassette di sicurezza di Istituti di Credito. L'estensione per la rapina è sempre operante mentre per il furto il sinistro deve comportare lo scasso dei mezzi di chiusura dei locali di terzi presso i quali i beni oggetto della presente estensione sono temporaneamente affidati.

L'assicurazione è estesa ai danni consequenziali e indiretti, conseguenti a sinistro indennizzabile per:

- sostituire le serrature d'ingresso nei locali oggetto della copertura nonché le spese sostenute per rientrare in detti locali, quando lo smarrimento o la sottrazione sia stato denunciato alle competenti autorità. Questa estensione è prestata **fino a concorrenza di Euro 200 ed è operante dalle ore 24 del giorno di denuncia fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;**

- le altre spese sostenute per documentare il danno subito, per rifare o duplicare i documenti sottratti o distrutti e per rifondere l'assicurato di altri oneri e costi necessariamente sostenuti, compresi quelli di ammortamento di titoli e di valori, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo con il massimo di Euro 300;**
- le spese sostenute per potenziare i mezzi di protezione e di chiusura danneggiati con serrature, blindature, inferriate e congegni di bloccaggio, sempreché non si receda dal contratto ai sensi dell'art. 16 "Recesso in caso di sinistro", **con il massimo di Euro 600 e fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo.**

Art. 46 - Somme assicurate

Le garanzie della presente sezione sono prestate al contenuto nella forma di assicurazione e per le somme assicurate, scelte dal contraente, specificate nel contratto.

Si precisa che:

- **se l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto sono operanti i seguenti sottolimiti:**
 - 1) **50% della somma assicurata, con il massimo di Euro 7.800** per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;
 - 2) **10% della somma assicurata per denaro;**
 - 3) **40% della somma assicurata, col massimo complessivo di Euro 5.200,** per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni, nel caso in cui le cose trafugate siano contenute in casseforti, armadi di sicurezza o camere di sicurezza, il limite fisso è innalzato a Euro 10.400;
 - 4) **10% della somma assicurata, col massimo di Euro 600 per singolo oggetto,** per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia;
- **se l'assicurazione è prestata a valore intero sono operanti i seguenti sottolimiti:**
 - 1) **40% della somma assicurata, con il massimo di Euro 7.800,00** per singolo oggetto, complessivamente per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti di valore artistico (esclusi preziosi), nonché oggetti e servizi di argenteria;
 - 2) **5% della somma assicurata per denaro;**
 - 3) **20% della somma assicurata, col massimo complessivo di Euro 5.200,** per gioielli, preziosi, valori, raccolte e collezioni, nel caso in cui le cose trafugate siano contenute in casseforti, armadi di sicurezza o camere di sicurezza, il limite fisso è innalzato a Euro 10.400;
 - 4) **5% della somma assicurata, col massimo di Euro 600 per singolo oggetto,** per le cose contenute nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato, ma non comunicanti con i locali oggetto della garanzia.

Art. 47 - Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali

Nel caso in cui nel contratto sia indicato SI la casella relativa alla "Clausola 24A" (come indicato in polizza alla voce "Mezzi di chiusura"), **la garanzia è prestata alla condizione essenziale che** ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno, senza l'impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Sono tuttavia ammesse parziali deroghe a quanto sopra previsto, senza che ciò costituisca decadenza dal diritto all'indennizzo, e cioè:

- 1) chiusure insufficienti: quando l'introduzione dei ladri avvenga forzando mezzi di chiusura e protezione di aperture che rispettano quanto sopra indicato, ma venga accertato che altre aperture non erano egualmente protette;
- 2) temporanea assenza diurna: quando, per temporanee assenze diurne, limitatamente al periodo fra le ore 8 e le ore 20, le finestre e le porte finestre rimangano protette da infissi in vetro, purché non

apribili dall'esterno senza rottura del vetro o dell'infisso o senza manomissione del congegno di bloccaggio.

In tali evenienze, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.

Art. 48 - Furto con presenza di persone nei locali

Quando nei locali predetti vi sia presenza di persone, la garanzia è operante anche se non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato **l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.**

Art. 49 - Rischi esclusi

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 47 "Caratteristiche richieste per i mezzi di chiusura dei locali", non sono compresi in garanzia i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato;
- d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone delle quali il contraente o l'assicurato deve rispondere;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - dipendenti dell'assicurato;
- e) avvenuti quando i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, in tal caso l'assicurazione è sospesa a decorrere dal quarantaseiesimo giorno. Relativamente a denaro, gioielli preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
- f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi salvo quanto previsto al precedente articolo art. 45 "Estensione di garanzie";
- g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del furto.

Art. 50 - Dimora non abituale

Se l'assicurazione riguarda una dimora non abituale (come indicato in polizza) essa vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate. In caso di sinistro la Società corrisponderà all'assicurato **l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato stesso.**

Non sono compresi in garanzia:

- denaro, gioielli preziosi, valori, raccolte e collezioni;
- tappeti, arazzi, quadri, sculture e oggetti d'arte e pellicce di valore singolo superiore a Euro 1.600.

Art. 51 - Impianto di allarme

Qualora l'assicurato abbia indicato SI alla voce relativa all'impianto di allarme, l'assicurazione è operante a condizione che:

- a) i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto automatico di allarme antifurto le cui caratteristiche tecniche risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice e controfirmato dall'assicurato;
- b) detto impianto sia messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone;
- c) l'assicurato si obbliga a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla ditta installatrice o da altra ditta da essa riconosciuta;
- d) a fare apportare modifiche, ampliamenti o ripartizioni all'impianto e agli apparecchi sia soltanto la ditta installatrice, salvo quanto trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla ditta installatrice medesima;
- e) avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga per il minor tempo possibile inattivo.

In caso di inosservanza da parte del contraente, o dell'assicurato, o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi sopra previsti, la garanzia è prestata con **uno scoperto del 20%**. **Se lo scoperto è operante in concomitanza con una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.**

Art. 52 - Assicurazione parziale

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile, qualora le somme assicurate dal presente contratto **risultino inferiori**, sulla base delle stime effettuate secondo quanto disposto dall'art. 63 "Determinazione dell'ammontare del danno", **rispetto all'effettivo valore** che le cose avevano al momento del verificarsi del sinistro, **la Società risponde del danno prodottosi in proporzione** del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro a meno che la garanzia colpita da sinistro non sia prestata nella forma a primo rischio assoluto.

Art. 53 - Deroga alla proporzionale

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 52 "Assicurazione parziale", si conviene tra le parti che non si procederà all'applicazione della riduzione proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora invece la somma assicurata maggiorata del 10% fosse inferiore, la Società risponderà del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata e il valore suddetto.

Art. 54 - Delimitazioni territoriali e di uso

La garanzia prestata con la presente polizza si intende per il contenuto del fabbricato o porzione di **fabbricato dell'assicurato che deve essere:**

- situato in Italia, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino;
- adibito a uso abitativo.

Art. 55 – Condizioni di assicurabilità

Salvo quanto previsto dall'art. 44 e non sia operante quanto indicato all'art. 47, la copertura è valida a condizione che:

- ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura:
 - a) robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica e altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (barre, catenacci e simili manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - b) inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre in metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di furto avvenuti quando non esistano i mezzi di chiusura sopra indicati e quelli commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti:

- se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e chiusura di aperture protette in modo conforme a quello previsto, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà all'assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri;
- se viene accertato che i mezzi di chiusura e protezione, pur conformi a quelli sopra indicati, non sono operanti e sussistono evidenti tracce di rottura di vetri non antisfondamento e/o scasso della relativa struttura, la Società corrisponderà all'assicurato il 75% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 25% rimanente a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare ad altri.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 56 – Contenuto a primo rischio assoluto

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, l'assicurazione per il contenuto è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 Codice Civile.

Art. 57 – Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione

Nei limiti del massimale indicato nel contratto, sono compresi in garanzia i danni materiali e diretti causati da scippo e rapina, commessi all'esterno dei locali oggetto della copertura, sulla persona dell'assicurato, di denaro, preziosi, valori, pellicce, capi di vestiario e oggetti personali.

Nel caso in cui l'assicurato sia di età inferiore ai 14 anni, non accompagnato da persona maggiorenne, il massimo indennizzo è fissato in Euro 300.

Art. 58 - Assicurazione del valore a nuovo

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, in caso di sinistro, verrà riconosciuto dalla Società per tutte le cose assicurate, a eccezione di oggetti d'arte, di antiquariato e da collezione, il valore a nuovo intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per qualità, dedotto il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

Per le cose suscettibili di riparazione, l'ammontare del danno sarà dato dal costo di riparazione se inferiore al costo di rimpiazzo. L'indennizzo non potrà comunque superare il doppio del valore allo stato d'uso. Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale si terrà conto del valore a nuovo come sopra definito.

Norme in caso di sinistro furto

Art. 59 - Denuncia di sinistro e obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

a) Denuncia di sinistro alla Società

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso immediatamente del sinistro alla Società** tramite il numero verde 800 484343 facendo poi seguito entro 3 giorni con la denuncia scritta, su apposito modulo. La denuncia di sinistro deve essere completa oltretutto esatta e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro, le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. L'assicurato dovrà poi fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità.

b) Denuncia all'Autorità Giudiziaria

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 24 ore dal momento in cui esso si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, **in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso e l'entità approssimativa del danno, nonché l'esistenza della copertura assicurativa e più precisamente, se possibile, il numero di polizza.**

c) Obblighi dell'assicurato

L'assicurato ha l'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. In ogni caso l'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile determinano le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile, e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicurato ha inoltre l'obbligo di conservare le tracce e gli indizi materiali del reato fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto

espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per conservare quanto sopra indicato.

L'assicurato deve dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

Art. 60 – Concomitanza di più scoperti

Qualora siano concomitanti più scoperti a carico dell'assicurato, in caso di sinistro si applicherà uno scoperto unico, dato dalla somma dei singoli scoperti, con il massimo di **scoperto del 30%**.

Art. 61 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti. Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata a un collegio di periti. In tal caso si seguirà la procedura indicata all'art. 62 "Determinazione del danno da parte dei periti" del presente contratto.

Art. 62 - Determinazione del danno da parte dei periti

I. Mandato

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, la determinazione del danno **viene demandata a un collegio di tre periti**. Il collegio di periti si riunirà nel comune in cui si trovava l'immobile assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull'individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito mentre concorre per metà alle spese del terzo.

II. Contenuto del mandato peritale

I periti individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:

- indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell'evento dannoso, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
- verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dall'assicurato e/o contraente in sede di stipula del contratto;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- procedere alla stima del danno subito dall'assicurato comprese le spese di salvataggio.

III. Risultati della perizia

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate. Il verbale dovrà essere redatto in doppio originale da consegnarsi a ognuna delle parti. I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni di cui ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso, il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.

Art. 63 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 64 - Collezioni

Per quanto riguarda la sottrazione parziale di collezioni, la Società corrisponderà un indennizzo con esclusivo riferimento al valore del bene sottratto, restando pertanto esclusi dalla garanzia il deprezzamento della collezione o delle sue parti restanti..

Art. 65 - Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 dalla liquidazione dell'indennizzo stesso.

Art. 66 - Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Sezione 3 - Responsabilità Civile Vita Privata

Garanzia base

Art. 67 - Oggetto della garanzia responsabilità civile vita privata

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto costoro siano tenuti a versare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata, con esclusione pertanto di ogni attività professionale, commerciale, industriale, agricola e lavorativa in genere.

Si precisa che i danni provocati in conseguenza della partecipazione ad attività organizzate da associazioni di volontariato o da istituti scolastici sono in garanzia solo per l'eccedenza e la scoperta delle polizze di assicurazione della Responsabilità Civile delle predette associazioni e istituti.

I danni da conduzione delle abitazioni in locazione ai figli dell'assicurato che, per esigenze di studio o tirocinio, risiedono temporaneamente in altre località sono in garanzia **con una franchigia fissa per sinistro di Euro 150,00.**

Sono compresi nell'assicurazione i rischi inerenti a:

- a) somministrazione di cibi e bevande consumati in casa dell'assicurato;
- b) scoppio di apparecchi a vapore e degli impianti a termosifone;
- c) scoppio del tubo catodico dell'apparecchio televisivo;
- d) modellismo in genere, anche a motore, a scopo di svago, compresa la partecipazione a gare dilettantistiche, comprese prove e manifestazioni;
- e) proprietà e detenzione di armi da fuoco, purché regolarmente denunciate, compreso l'uso personale per difesa da parte dell'assicurato munito di regolare porto d'armi, per tiro a segno, tiro a volo, pesca subacquea e simili, ma escluso l'esercizio della caccia;
- f) bricolage in genere;
- g) proprietà e uso di velocipedi, veicoli a mano, imbarcazioni senza motore e windsurf;
- h) proprietà e uso di mezzi per invalidi anche se asserviti da motore elettrico e da tutti i necessari ausili, compresi tra questi le protesi, necessari per lo svolgimento della loro normale vita di relazione. La garanzia opera nel caso in cui le persone portatrici di handicap psichico/fisico siano persone delle quali l'assicurato deve rispondere, ovvero nel caso in cui il portatore di handicap sia l'assicurato stesso;
- i) pratica di attività sportive, a eccezione dei casi previsti dall'art. 68 "Rischi esclusi" punto II, lettera a);
- j) coltivazione di orti e giardini per svago compresa la guida di macchine e attrezzature anche a motore.

Art. 68 - Rischi esclusi

I. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dal contratto di assicurazione, nonché il coniuge, gli ascendenti e i discendenti degli stessi;
- b) le persone della cui opera l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate.

II. L'assicurazione non comprende i danni:

- a) da partecipazione a competizioni di carattere agonistico concernenti qualsiasi disciplina sportiva e pratica, in genere, delle seguenti attività sportive: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o di ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, paracadutismo, sport aerei in genere, sport motoristici in genere;
- b) derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali;
- c) da furti commessi da terzi anche qualora tali furti siano stati agevolati da una condotta colposa attiva o omissiva dell'assicurato;
- d) da detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- e) da inquinamento in genere;
- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) ai trasportati su veicoli a motore;
- h) a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- i) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
- k) da detenzione o da impiego di esplosivi;
- l) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- m) derivanti dalla conduzione di piscine;
- n) a cose di terzi derivanti da incendio o scoppio di cose dell'assicurato;
- o) derivanti dall'esercizio della caccia;
- p) provocati con violazione di leggi e regolamenti relativi alla proprietà, detenzione e uso di armi da fuoco;
- q) derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- r) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni da guerra;
- s) provocati da campi elettromagnetici;
- t) provocati da insalubrità dei locali;
- u) derivanti da ogni responsabilità, di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente prodotti, se pure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto;
- v) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva art. 73 "Fabbricati", se operante;
- z) derivanti da discriminazione psicologica/razziale/sessuale o religiosa.

Art. 69 – Estensioni di garanzia

A parziale deroga dell'art. 68 I lett. b), sono considerati terzi i collaboratori familiari che, limitatamente alle lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

L'assicurazione vale altresì:

- a) per la responsabilità derivante a terzi ai quali l'assicurato abbia affidato i figli minori, per i fatti commessi da questi ultimi;
- b) a parziale deroga dell'art. 68 II lett. b), per i danni derivanti dalla proprietà e uso di cani, gatti e altri animali domestici e da cortile, nonché di cavalli da sella con esclusione dei danni alle persone che li cavalcano; è compresa altresì la responsabilità dei terzi ai quali l'assicurato abbia temporaneamente affidato cani o altri animali domestici per la loro custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale;
- c) per la responsabilità derivante dalla conduzione di locali adibiti a uffici o studi professionali, se intercomunicanti con l'abitazione principale o secondaria, per i danni occorsi durante l'orario di apertura al pubblico, esclusa ogni responsabilità professionale inerente all'attività in essi esercitata;
- d) a parziale deroga dell'art. 68 II lett. h) e n), per i danni da incendio, esplosione e scoppio a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna o custodia nei locali di villeggiatura non di proprietà, compresi i danni ai locali stessi.

Art. 70 - Pluralità di assicurati

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento; resta convenuto che, qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, in nessun caso la Società risponderà per una somma superiore a detto massimale nel caso di corresponsione di più assicurati tra loro.

Art. 71 - Estensione territoriale

L'assicurazione si intende operante per il mondo intero.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in polizza)

Art. 72 – Uso di veicoli o natanti a motore

In deroga a quanto previsto dall'art. 68 "Rischi esclusi", se valorizzata la relativa casella, la garanzia viene estesa:

- a) alla Responsabilità Civile dell'assicurato in conseguenza di incendio o scoppio dell'autovettura, del motociclo, del natante, comprese roulotte, carrelli trainabili e attrezzature, stazionanti in garage o aree private; la copertura comprende i danni ai locali di proprietà di terzi (box o rimesse private) anche se locati all'assicurato;
- b) alla Responsabilità Civile dell'assicurato, nella sua qualità di trasportato, su veicolo natanti a motore di proprietà altrui, compresi i danni cagionati a tali mezzi e ai terzi trasportati; inoltre la garanzia è estesa alla responsabilità delle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell'assicurato, per danni involontariamente causati da costoro a terzi trasportati, in conseguenza della circolazione del veicolo o natante a motore, **esclusi comunque i danni ai mezzi stessi**;
- c) limitatamente ai danni fisici, con una franchigia assoluta per sinistro di Euro 150, alla Responsabilità Civile dell'assicurato, ai sensi dell'art. 2048 del Codice Civile, all'avviamento di veicoli o natanti a motore da parte di soggetti che compongono il suo nucleo familiare di età inferiore ai 14 anni, la garanzia è subordinata all'esistenza, al momento del sinistro, di una valida assicurazione per la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo o del natante, ed è operante esclusivamente a tutela dell'azione di rivalsa esperita dall'impresa che presta l'assicurazione obbligatoria.

Art. 73 – Fabbricati

Se valorizzata la relativa casella sul contratto, in deroga a quanto previsto all'art. 68 "Rischi esclusi" la garanzia viene estesa:

- a) alla Responsabilità Civile dell'assicurato nella sua qualità di proprietario di fabbricati indicati in polizza: La garanzia è estesa ai danni derivanti da caduta da neve o ghiaccio dai tetti, nonché per danni a terzi causati da caduta di porzioni del fabbricato compresi pannelli solari, antenne radiotelevisive o radioamatoriali installate in modo fisso;
- b) ai danni da furto cagionati a terzi a opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi fatti erigere dall'assicurato sui fabbricati indicati in polizza. Tale estensione è prestata **con il minimo di Euro 500, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato**;
- c) ai danni da interruzione o sospensione di attività industriali, agricole, commerciali o di servizi, purché derivante da sinistro indennizzabile ai sensi della presente art. 73 lett. a);
- d) con l'applicazione di una **franchigia fissa per sinistro di Euro 150**, alla responsabilità per danni a terzi derivanti da spargimento d'acqua o rigurgito di fogne, nel caso in cui il danno sia conseguente a rotture accidentali di tubazioni o condutture facenti parte dei fabbricati indicati in polizza, **con esclusione dei danni da gelo, umidità e stillicidio**;
- e) ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze emesse e comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture dei fabbricati indicati in polizza; **tale estensione è prestata con il minimo di Euro 500, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e fino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato**;
- f) alla committenza a terzi per lavori di straordinaria manutenzione, relativamente ai fabbricati indicati in polizza, compresi ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, purché eseguiti con le prescritte licenze edilizie;

g) alla committenza a terzi dei lavori e servizi inerenti la custodia, il giardinaggio anche con macchine a motore, la pulizia e la vigilanza di fabbricati dell'assicurato, compresa la committenza di lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

In caso di abitazione in condominio, comproprietà o multiproprietà l'assicurazione, di cui al presente articolo, si intende prestata a favore del solo assicurato tanto per i danni dei quali lo stesso debba rispondere in proprio, quanto per la quota proporzionale a suo carico, di danni derivanti dalla proprietà comune, escluso ogni obbligo di tipo solidale con condomini o comproprietari e per l'eventuale eccedenza o scopertura di contratti assicurativi condominiali o di comproprietari stipulati nell'interesse di tutti.

Norme in caso di sinistro Responsabilità Civile

Art. 74 - Denuncia di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile **dare avviso del sinistro all'agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società **entro 3 giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere, ove possibile, la descrizione dei fatti, l'indicazione delle conseguenze del sinistro, il nome e il domicilio dei soggetti danneggiati e degli eventuali testimoni dell'accaduto, la data, il luogo e le cause del sinistro note all'assicurato.

Art. 75 - Gestione delle vertenze e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 76 – Franchigia per danni da acqua

Nel caso in cui il sinistro coinvolga la garanzia della sezione Incendio di cui all'art. 32 "Danni da acqua" e art. 73 "Fabbricati", la prevista franchigia verrà applicata una sola volta; nello stesso modo la franchigia prevista per i danni da spargimento d'acqua della sezione Responsabilità Civile si applicherà una volta sola qualunque sia il numero dei danneggiati.

Modalità di apertura sinistri

Da contattare per istruzioni o informazioni relative alla denuncia di sinistro e alla richiesta di indennizzo.

Aon SPA

Modalità di contatto:

per telefono: 02 / 454341

*dalle 8.00 alle 17.00 dal lunedì al giovedì
dalle 8.00 alle 16.00 il venerdì.*

per fax: 02 /45434810

per posta:

**Aon SPA
VIA ANDREA PONTI, 8/10
20143 - MILANO**

In ogni caso comunicare con precisione:

- *cognome e nome*
- *numero del contratto*
- *recapito telefonico dove il servizio clienti potrà richiamare*

Multirischi Abitazione

Assicurazione multirischi dell'abitazione civile

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi Diritti

Informativa al Cliente sull'uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti

Gentile Cliente, ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito anche "il Regolamento"), La informiamo che, per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano. Ove la natura del contratto lo preveda, il trattamento potrà riguardare anche dati di altri eventuali soggetti interessati indicati nello stesso, per le finalità e nei termini di seguito riportati.

QUALI DATI RACCOGLIAMO. Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d'impresa, informazioni sull'affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti (1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali (2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi. Solo qualora sia previsto l'utilizzo della firma elettronica grafometrica fornita dalla Sua Banca collocatrice per la sottoscrizione del contratto assicurativo, e Lei abbia espressamente acconsentito alla sottoscrizione con tale modalità, saranno altresì raccolti alcuni dati biometrici a Lei riferibili, quali la velocità con cui si esegue la firma, la pressione esercitata, l'accelerazione dei movimenti, il ritmo e l'inclinazione, che saranno associati informaticamente in formato crittografato alla Sua polizza ed in tal modo trattati dalla Compagnia unicamente per la conservazione a norma dei predetti documenti.

PERCHÉ LE CHIEDIAMO I DATI. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa, quali, tra l'altro, (i) la fornitura delle prestazioni contrattuali e servizi assicurativi da Lei richiesti e l'esecuzione dei relativi adempimenti normativi, amministrativi e contabili, (ii) lo svolgimento di attività di prevenzione e contrasto di frodi, (iii) l'eventuale esercizio e difesa di diritti in sede giudiziaria, nonché (iv) lo svolgimento di attività di analisi ed elaborazione dei dati (esclusi quelli particolari) a fini tariffari e statistici, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, informazioni commerciali e creditizie.

In relazione alle finalità di cui al punto (i), il trattamento dei Suoi dati risulta dunque necessario sia per l'esecuzione delle attività precontrattuali da Lei richieste, nonché per il perfezionamento ed esecuzione del contratto assicurativo (3), sia per l'adempimento dei collegati obblighi legali e normativi previsti in ambito assicurativo, ivi incluse le disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di vigilanza (4). Il trattamento dei Suoi dati è inoltre necessario per il perseguimento, da parte della nostra Società, delle altre Società del nostro Gruppo e dei terzi destinatari nell'ambito della catena assicurativa (si vedano le note 7 e 8), dei legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di cui ai punti (ii), (iii) e (iv). Potremo invece trattare eventuali Suoi dati personali rientranti in categorie particolari di dati (ad esempio, relativi al Suo stato di salute o dati biometrici crittografati necessari per la sottoscrizione mediante firma elettronica grafometrica) soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso (5).

Il conferimento dei Suoi dati per le predette finalità è quindi necessario per la stipula della polizza e per fornirLe i servizi richiesti, ed in alcuni casi risulta obbligatorio per contratto o per legge. Per cui, il mancato rilascio dei dati necessari e/o obbligatori per le suddette finalità, potrebbe impedire il perfezionamento del contratto o la fornitura delle prestazioni contrattuali da Lei richieste. Mentre il rilascio di taluni dati ulteriori relativi a Suoi recapiti, indicato come facoltativo, può risultare utile per agevolare l'invio di avvisi e comunicazioni di servizio, ma non incide sulle prestazioni richieste. La informiamo inoltre che alcuni dei dati personali da Lei forniti (nome, cognome, numero di polizza, indirizzo e-mail) saranno trattati dalla nostra Società al fine di identificarLa ed inviarLe comunicazioni inerenti le modalità di accesso all'area personale "My Arca", all'indirizzo www.arcassicura.it a Lei riservata per la fruizione di alcuni servizi a Lei dedicati. I medesimi dati potranno essere utilizzati, in caso di attività di assistenza tecnica, per la gestione delle problematiche relative all'accesso o alla consultazione della suddetta area. In assenza di tali dati non saremmo in grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste.

I Suoi indirizzi (di residenza e di posta elettronica) potranno essere eventualmente utilizzati anche per inviarLe, via posta cartacea o elettronica, comunicazioni commerciali e promozionali relative a nostri prodotti e servizi assicurativi nostri e di altre Compagnie del Gruppo, salvo che Lei non si opponga, subito o anche successivamente, alla ricezione di tali comunicazioni (si vedano le indicazioni riportate in Quali sono i Suoi diritti). In particolare, previo Suo consenso, i Suoi dati saranno utilizzati per finalità di invio newsletter e materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e analisi dei dati per rilevare la qualità dei servizi o le esigenze e preferenze della clientela, per comunicazioni commerciali attinenti ai suddetti servizi e prodotti, mediante le seguenti tecniche di comunicazione a distanza: posta, telefono, sistemi anche automatizzati di chiamata, messaggi su applicazioni web, e-mail, fax e SMS o MMS.

A CHI COMUNICHIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione e potranno essere conosciuti solo dal personale autorizzato delle strutture della nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che La riguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti operano quali responsabili del trattamento per nostro conto (6).

I Suoi dati potranno essere comunicati ad altre società del Gruppo Unipol (7) a fini amministrativi interni e per il perseguimento di legittimi interessi correlati allo svolgimento delle attività relative alle finalità di ai predetti punti (ii), (iii) e (iv). Per specifiche esigenze di prevenzione ed accertamento delle frodi, i dati potranno essere comunicati anche a società assicurative, non appartenenti al Gruppo, ove indispensabili per il perseguimento da parte della nostra Società e/o di queste ultime società di legittimi interessi correlati a tali esigenze o comunque per lo svolgimento di investigazioni difensive e la tutela giudiziaria di diritti in ambito penale. I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla nostra Società, coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano o in operazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi connessi all'attività assicurativa (8) (si veda anche nota 4).

La informiamo che nel contesto della liquidazione di polizze appartenenti al ramo vita, i dati personali del beneficiario, entro i limiti di quanto strettamente necessario e ricorrendone i presupposti, potranno essere comunicati al/agli eredi del contraente che abbiano la qualifica di legittimari, in base a quanto stabilito tempo per tempo dall'Autorità Garante per i dati personali ovvero dall'Autorità giudiziaria.

COME TRATTIAMO E QUANTO CONSERVIAMO I SUOI DATI. I Suoi dati personali saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, e custoditi mediante adozione di adeguate misure organizzative, tecniche e di sicurezza e conservati per la durata del contratto assicurativo e, al suo termine, per i tempi previsti dalla normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili, fiscali, contrattuali, assicurativi (di regola, 25 anni), nonché in caso di eventuali contestazioni e controversie, per i termini di prescrizione dei relativi diritti.

I Suoi dati potranno, altresì, essere oggetto di elaborazione per il tramite di sistemi di intelligenza artificiale, in particolare per finalità statistiche, di verifica documentale, di facilitazione assistenza clienti nonché di prevenzione o accertamento di frodi assicurative. L'utilizzo dei suddetti sistemi non comporterà in ogni caso l'assunzione di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.

Inoltre, Le precisiamo che, al fine di migliorare e rendere più affidabili i sistemi di intelligenza artificiale, la Compagnia potrà utilizzare i Suoi dati durante sessioni di addestramento del suddetto sistema. Tale trattamento avviene sulla base di un legittimo interesse della Compagnia, rivolto ad assicurare il più alto livello di prestazione dei propri sistemi e degli strumenti organizzativi della propria attività, avendo operato un bilanciamento tra gli interessi della Compagnia e i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

QUALI SONO I SUOI DIRITTI. La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché di ottenere la loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, la loro cancellazione o la portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l'opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, nonché il diritto di revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l'utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è Arca Vita S.p.A. (www.arcassicura.it) con sede legale in Via del Fante 21 - 37122 Verona. Il "Responsabile per la protezione dei dati" del Gruppo Unipol, per il tramite del "Supporto DPO" della Compagnia, è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l'indicata sede di Arca Vita S.p.A., al recapito privacy@arcassicura.com, al quale potrà rivolgersi, oltre che per l'esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l'elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati (si veda nota 8). Inoltre, collegandosi al sito www.arcassicura.it nella sezione Privacy, ovvero recandosi presso il Suo intermediario di fiducia, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all'invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all'Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

Note

1) Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali intermediari assicurativi, imprese di assicurazione e banche distributtrici ecc.), da cui possono essere acquisiti dati relativi a polizze o sinistri anche a fini di prevenzione delle frodi; organismi associativi (es. ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo, altre banche dati e soggetti pubblici; soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali e creditizie - in particolare tramite società terze che gestiscono Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC, relativi cioè a richieste e rapporti di finanziamento, a cui partecipano banche e società finanziarie.

2) Quali ad esempio i dati idonei a rivelare lo stato di salute, acquisiti ai fini della stipula di polizze (vita, infortuni, malattia) che richiedono la verifica delle condizioni di salute di una persona o nell'ambito del rimborso di spese mediche o della liquidazione di sinistri con danni alla persona.

3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l'adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società) per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l'esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per l'adempimento di altri specifici obblighi contrattuali; per la conservazione a norma della documentazione di polizza; per la prevenzione e l'accertamento, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l'esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; per l'analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tarifarie.

4) Per l'adempimento di specifici obblighi di legge, ad esempio per (i) disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d'Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di (a) ratifica dell'Accordo tra Stati Uniti d'America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l'attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione "Common Reporting Standard" o "CRS"), (iii) adempimenti in materia di identificazione, conservazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per la protezione dei dati.

5) Resta fermo l'eventuale trattamento di tali dati, ove indispensabile per lo svolgimento di investigazioni difensive e per la tutela giudiziaria dei diritti in ambito penale rispetto a comportamenti illeciti o fraudolenti.

6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di conservazione digitale a norma; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

7) Arca Assicurazioni S.p.A., Arca Sistemi S.c.ar.l., Arca Inlinea S.c.ar.l. e altre società del Gruppo Assicurativo Unipol con capogruppo Unipol Assicurazioni S.p.A. cui è affidata la gestione di alcuni servizi condivisi. Per ulteriori informazioni si veda l'elenco delle società del Gruppo disponibile sul sito di Unipol Assicurazioni S.p.A. www.unipol.com.

8) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da soggetti che fanno parte della c.d. "catena assicurativa", in Italia ed eventualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti (ad esempio nell'ambito della garanzia assistenza), in Paesi dell'Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali, investigatori privati; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l'adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l'elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per la protezione dei dati). L'eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall'Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa europea, al Regolamento (UE) n. 679/2016 e ai provvedimenti del Garante Privacy.